

Allegato A

**DISCIPLINA SEMPLIFICATA PER IL RICONOSCIMENTO E LA
LIQUIDAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO PER GLI ANNI DI
COMPETENZA 2021 E 2022**

Allegato A

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 La disciplina semplificata di cui al presente Allegato si applica a tutti i Gestori del servizio idrico integrato che alla data di pubblicazione del presente provvedimento non hanno ancora ricevuto dal Gestore del SII i dati relativi alle DSU di competenza delle annualità 2021 e 2022. Per i suddetti Gestori Idrici la disciplina semplificata di cui al presente Allegato si applica ai fini del riconoscimento e della liquidazione del bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021 e dell'anno 2022.

Articolo 2

Condizioni di ammissione al riconoscimento del bonus sociale idrico

- 2.1 Nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 1.1, il bonus sociale idrico è riconosciuto:
- a) per l'annualità 2021, a tutti i nuclei familiari che hanno già beneficiato nel medesimo anno del bonus sociale elettrico per disagio economico;
 - b) per l'annualità 2022, a tutti i nuclei familiari che hanno già beneficiato nel medesimo anno del bonus sociale elettrico per disagio economico, ad eccezione dei nuclei appartenenti alla classe di agevolazione d) di cui all'articolo 2 della deliberazione 188/2022/R/com.
- 2.2 Restano ferme, ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico di cui al precedente comma 2.1, le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com.

Articolo 3

Trasmissione da parte del SII ai Gestori Idrici territorialmente competenti delle informazioni funzionali alla liquidazione del bonus sociale idrico

- 3.1 Ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico, il Gestore del SII trasmette al Gestore Idrico territorialmente competente, individuato con le modalità di cui all'Articolo 4 dell'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, un'unica comunicazione, per ciascun anno di competenza (2021 e 2022), relativa ai nuclei familiari di cui al precedente comma 2.1.
- 3.2 Le comunicazioni di cui al precedente comma 3.1:
- a) sono trasmesse con cadenza almeno mensile, a partire dal mese di gennaio 2023, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali applicabile;

Allegato A

- b) contengono le informazioni di cui all'articolo 5, comma 5.4, dell'Allegato C, alla deliberazione 63/2021/R/com, valorizzando solo quelle di cui alle lettere a), b), c), f) e h).
- 3.3 La verifica del rispetto del vincolo di unicità del bonus sociale idrico si intende automaticamente assolta da parte del Gestore del SII al momento della trasmissione ai Gestori Idrici territorialmente competenti dell'informazione relativa ai nuclei familiari da agevolare di cui al precedente comma 2.1.

Articolo 4

Quantificazione del bonus sociale idrico

- 4.1 Ciascun Gestore Idrico eroga agli aventi diritto, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 5, un bonus sociale idrico calcolato in funzione della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale la somma delle seguenti tariffe unitarie (riferite alle annualità 2021 e 2022):
- la tariffa agevolata determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
 - la tariffa di fognatura, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura;
 - la tariffa di depurazione, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Per l'anno $a = 2021$ (2022), si ha:

$$B_n^S = (T_{agev_n}^a + Tf_n^a + Td_n^a) * 18,25 * i$$

dove:

B_n^S è il bonus sociale idrico, espresso in euro;

n è l' n -esimo gestore, con $n = 1, \dots, N$;

$T_{agev_n}^a$ è la tariffa agevolata come definita all'Articolo 5, comma 1, del TICS (espressa in euro al metro cubo);

Tf_n^a è la tariffa di fognatura come definita all'Articolo 6, comma 1, del TICS (espressa in euro al metro cubo);

Td_n^a è la tariffa di depurazione come definita all'Articolo 6, comma 1, del TICS (espressa in euro al metro cubo);

i è il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

Allegato A

- 4.2 In deroga a quanto previsto al precedente comma 4.1, il bonus sociale idrico può essere calcolato tenuto conto della numerosità cosiddetta standard del nucleo agevolabile, ossia considerando un'utenza domestica residente tipo di tre componenti, esclusivamente nei casi in cui le attività necessarie all'individuazione della numerosità della famiglia anagrafica e alla quantificazione del bonus secondo quanto previsto al medesimo comma 4.1 non consentano al Gestore Idrico di procedere alla corresponsione dell'agevolazione entro il termine di cui al successivo comma 5.1.
- 4.3 Nei casi di cui al precedente comma 4.2, è fatto obbligo al Gestore Idrico di procedere comunque alle attività necessarie all'individuazione della numerosità della famiglia anagrafica, alla quantificazione del bonus e all'eventuale conguaglio dell'importo di bonus erogato, secondo le modalità e nel rispetto delle tempistiche di cui al successivo comma 5.3.
- 4.4 Nel caso in cui, sulla base delle informazioni disponibili nelle anagrafiche gestionali, al nucleo familiare ISEE non risulti associabile una fornitura idrica, il Gestore Idrico territorialmente competente assume che il medesimo nucleo sia servito da una fornitura idrica centralizzata. In questi casi il Gestore è tenuto a quantificare l'ammontare del bonus in funzione della numerosità cosiddetta standard del nucleo agevolabile, fatto salvo l'obbligo per il medesimo Gestore di accettare l'autodichiarazione di cui al comma 3.6 del TICSII trasmessa dal singolo utente indiretto interessato. Tale autocertificazione dovrà essere presa in carico dal Gestore territorialmente competente, ai fini del ricalcolo dell'importo di bonus sociale idrico da conguagliare, se trasmessa entro il termine di cui al successivo comma 5.3.

Articolo 5

Corresponsione del bonus sociale idrico

- 5.1 Con riferimento alle utenze dirette, il bonus sociale idrico è corrisposto dal Gestore Idrico nella prima fattura utile, oppure frazionando l'importo maturato in quote omogenee in più documenti di fatturazione, oppure tramite l'erogazione di un contributo *una tantum*. A prescindere dalla modalità di erogazione adottata, il bonus deve essere riconosciuto non oltre il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui il Gestore Idrico ha ricevuto dal Gestore del SII la comunicazione di cui al precedente comma 3.1, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.3 in materia di conguaglio.
- 5.2 Nel caso in cui non sia stata individuata una fornitura idrica diretta, il Gestore Idrico può procedere all'erogazione del bonus in base alle modalità definite dall'articolo 17, comma 17.1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, entro e non oltre il termine di cui al precedente comma 5.1.
- 5.3 Qualora ricorrano le casistiche di cui ai precedenti commi 4.3, e 4.4 e il Gestore abbia individuato la fornitura idrica diretta successivamente all'erogazione del bonus, ovvero abbia aggiornato la propria anagrafica a seguito della trasmissione dell'autocertificazione da parte del singolo utente indiretto interessato, o abbia verificato che la fornitura diretta non soddisfa le condizioni di ammissibilità di cui al precedente comma 2.2, il medesimo Gestore è tenuto a conguagliare l'importo riconosciuto a titolo di bonus sociale idrico entro e non oltre 3 mesi dalla data della prima erogazione.

Allegato A

Articolo 6

Deroghe all'articolo 9 del TIBSI

- 6.1 In deroga a quanto previsto dall'Articolo 9, comma 9.1, del TIBSI, restano ferme le modalità di applicazione della componente perequativa UI3 già adottate dal Gestore Idrico nell'ambito dell'attività di fatturazione alle utenze del servizio idrico integrato, ancorché da agevolare.

Articolo 7

Obblighi di informativa per i gestori del servizio idrico integrato

- 7.1 Ciascun Gestore Idrico provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche mediante il proprio sito internet.
- 7.2 Qualora il bonus sociale idrico sia corrisposto dal Gestore Idrico nel documento di fatturazione, il Gestore medesimo provvede a segnalarlo nel medesimo documento, con le modalità ritenute più opportune. Nel caso in cui, nello stesso documento di fatturazione, siano corrisposti anche ratei di bonus di competenza di anni diversi, si applica quanto disposto dall'articolo 20 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com.
- 7.3 Qualora il bonus sociale idrico sia corrisposto dal Gestore Idrico sotto forma di contributo *una tantum*, con assegno circolare non trasferibile, il medesimo Gestore è tenuto ad inviare all'indirizzo di abitazione del soggetto dichiarante la DSU (beneficiario dell'assegno), unitamente all'assegno, una comunicazione contenente il seguente avviso testuale: *“Il presente assegno viene corrisposto in quanto la Sua fornitura è stata ammessa a beneficiare del bonus sociale idrico relativamente all'anno di competenza 2021 (2022) nel rispetto delle disposizioni adottate dall'ARERA con la deliberazione xxx/2022/R/com”*.
- 7.4 Nel caso in cui il bonus sociale idrico sia corrisposto dal Gestore Idrico sotto forma di contributo *una tantum*, con una modalità indiretta diversa dall'assegno, il medesimo Gestore Idrico è tenuto ad indicare nella causale del pagamento la seguente dicitura: *“Bonus sociale idrico 2021 (2022)”*.

Articolo 8

Obblighi di comunicazione dei dati concernenti la corresponsione del bonus sociale idrico

- 8.1 Tenuto conto degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'Articolo 12 del TIBSI, i Gestori Idrici sono tenuti a comunicare all'Autorità e all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente, i dati e le informazioni relativi al bonus sociale idrico erogato e di competenza delle annualità 2021 e 2022, entro il 31 marzo 2024, o comunque nell'ambito della prima rendicontazione utile resa ai sensi del comma 12.1 del TIBSI, secondo le modalità operative che verranno definite dall'Autorità medesima per assicurarne una separata evidenza.

Allegato A

Articolo 9

Comunicazione del Gestore Idrico territorialmente competente al SII relativa alle forniture agevolate

- 9.1 Entro il quarto mese successivo al termine di cui al comma 5.1, il Gestore Idrico invia al SII una comunicazione distinta per anno di competenza (2021 e 2022) contenente gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell'Articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, con riferimento ai seguenti nuclei familiari ISEE:
- a) nuclei familiari ISEE ai quali il Gestore Idrico ha provveduto ad erogare il bonus (di competenza dell'anno 2021 e 2022) in bolletta;
 - b) nuclei familiari ISEE ai quali il Gestore Idrico ha provveduto ad erogare il bonus (di competenza dell'anno 2021 e 2022) mediante corresponsione di un contributo *una tantum*;
 - c) nuclei familiari ISEE con riferimento ai quali è stata individuata una fornitura idrica individuale non agevolabile.
- 9.2 La comunicazione di cui al precedente comma 9.1 contiene almeno le seguenti informazioni per ogni nucleo familiare ISEE:
- a) codice pratica SII;
 - b) tipologia di fornitura agevolata (ossia fornitura sottesa ad un'utenza diretta, ove individuata, o indiretta);
 - c) codice identificativo della fornitura (ove individuata);
 - d) riconoscimento o meno del bonus e motivi dell'eventuale rigetto;
 - e) codice fiscale del soggetto beneficiario del bonus sociale idrico (ossia, nel caso di utenze diverse da quelle indirette, il codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura e, nel caso di utenze indirette, il codice fiscale del dichiarante la DSU).

Articolo 10

Obblighi informativi relativi all'attivazione e all'erogazione del bonus sociale idrico

- 10.1 A partire dal secondo semestre 2023, entro 60 giorni dalla fine di ciascun bimestre dell'anno, i Gestori Idrici, in aggiunta alle rendicontazioni bimestrali di cui all'Articolo 8 dell'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, trasmettono anche le rendicontazioni relative alle erogazioni del bonus sociale idrico per l'anno 2021 e 2022 gestite ai sensi del presente provvedimento, indicando, per le erogazioni gestite nel medesimo bimestre, le seguenti informazioni:
- codice pratica SII;
 - importo erogato;
 - importo di competenza di ciascun anno.

Allegato A

- 10.2 A partire dal secondo semestre dell'anno 2023, entro 90 giorni dalla fine di ciascun bimestre dell'anno, il Gestore del SII in aggiunta alle rendicontazioni bimestrali di cui all'Articolo 9 dell'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, trasmette a CSEA la rendicontazione dei bonus sociali idrici 2021 e 2022 erogati ai sensi del presente provvedimento da ciascun Gestore Idrico nel medesimo bimestre, come risultante dalle rendicontazioni di cui al precedente comma 10.1 ed indicando le medesime informazioni.